

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGUINETI, BIONDI, FARAGUTI, FORLEO, BAGHINO,
BOGI, PAOLI**

Presentata il 12 luglio 1988

Normativa speciale e finanziamenti straordinari per l'entrata in funzione del teatro « Carlo Felice » di Genova in coincidenza con le celebrazioni per il 500° anniversario della scoperta dell'America

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città di Genova sta compiendo un particolare sforzo per prepararsi alle celebrazioni Collobiane del 1992.

Fra le grandi opere che l'amministrazione comunale ha avviato e che saranno pronte per le celebrazioni, vi è la ricostruzione del teatro dell'opera « Carlo Felice » che prevede un investimento di circa 100 miliardi di lire, ripartito negli anni dal 1987 al 1990.

Un contenitore così qualificato che costituisce un elemento fondamentale per le manifestazioni del 1992 deve essere utilizzato al meglio delle sue possibilità dal primo momento dell'entrata in funzione, che coinciderà con il 1990-1991, quando le celebrazioni saranno giunte quasi al culmine del loro svolgimento.

Ad oggi l'azienda Teatro dell'opera, e cioè i complessi artistici, tecnici ed amministrativi, non è in grado assolutamente di gestire una struttura quale il ricostruendo Teatro Carlo Felice, per la carenza di organici e per la mancanza, negli organici esistenti, di preparazione tecnica specifica.

È opportuno quindi creare le condizioni perché l'inaugurazione del nuovo edificio veda l'Azienda teatro in tutte le sue componenti perfettamente efficiente ed in grado di utilizzare al massimo tutte le soluzioni che il ricostruito teatro sarà in grado di fornire.

Per fare questo è indispensabile una riqualificazione del personale oggi in forza all'ente lirico, sia di quello artistico che, soprattutto, di quello tecnico ed am-

ministrativo, ed un graduale ampliamento degli organici, avendo cura di immettere personale qualificato.

Un progetto del genere deve trovare nell'ente Teatro dell'opera, le capacità organizzative e soprattutto finanziarie che consentono di operare questa riconversione senza peraltro interrompere l'attività di istituto.

Al momento le condizioni dell'azienda non sono certo al meglio in quanto se da una parte gli organi amministrativi e decisionali sono da rinnovare (consiglio di amministrazione — direttore artistico) dall'altra le capacità finanziarie, che trovano la loro maggior fonte, come per tutti gli altri enti lirici, nel contributo dello Stato, sono assolutamente insufficienti addirittura alla normale attività del Teatro Margherita, tanto che per il 1988 si prevede un disavanzo di circa 7 miliardi (è peraltro doveroso ricordare che il contributo che lo Stato assegna al teatro dell'opera di Genova è per importo l'ultimo fra tutti i teatri d'opera italiani).

L'esigenza di un provvedimento urgente e straordinario che possa garantire al teatro comunale dell'opera di Genova il necessario sostegno è stato condiviso dalla Camera che ha approvato un ordine del giorno dei deputati liguri onorevoli Fulvio Cerofolini, Bruno Orsini, Luigi Castagnola, Mauro Sanguineti, Francesco Giulio Baghino, Alfredo Biondi, Luciano Faraguti e Luigi Grillo peraltro come previsto dalla legge 14 agosto 1967, n. 800.

In considerazione di quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno predisporre una legge speciale che possa garantire al teatro dell'opera di Genova i finanziamenti necessari per far sì che lo sforzo della città per la ricostruzione possa dare adeguati risultati sul piano artistico-culturale e del prestigio internazionale.

Nel provvedimento predisposto si prevede (articolo 2) un finanziamento speciale collegato alla necessità della riqualificazione del personale esistente e all'aumento dell'organico che dovrà essere attuato per far funzionare al meglio il nuovo edificio.

Al fine di collegare l'investimento dello Stato alla riqualificazione del personale ed alla formazione professionale di giovani da avviare al lavoro, si fa obbligo per il Teatro dell'opera di predisporre, per poter fruire di tali somme, di un piano dettagliato che in tal senso prevede tutti i momenti ed i passaggi che si devono seguire per raggiungere il fine previsto (articolo 3); tale piano dovrà essere peraltro non solo approvato dagli Organi dell'Ente Lirico, ma per garantire il massimo di corresponsabilizzazione e di controllo dovrà essere espresso sullo stesso il parere dell'amministrazione comunale e l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (articolo 5).

Con l'articolo 4 si prevede anche, in linea con la normativa vigente per i dipendenti degli enti lirico-sinfonici l'applicabilità della legge n. 113 del 1986 ed il relativo decreto di attuazione del 23 giugno 1986 che per incrementare l'occupazione giovanile consente all'ente di effettuare a costi molto contenuti le assunzioni di personale che appunto possa formare la propria professionalità in funzione del lavoro specifico richiesto nella nuova macchina teatrale.

Non solo, ma si potrà ottenere, se si opererà in collaborazione con la regione, di utilizzare i fondi destinati alla formazione professionale per organizzare quei corsi necessari per la riqualificazione del personale esistente e per la formazione specifica del personale assunto appunto attraverso i contratti di formazione.

Oltre che aver cura che si realizzi il perfetto funzionamento della macchina produttiva che si andrà a predisporre, il Teatro dell'opera dovrà porsi come fondamentale riferimento nella politica culturale delle celebrazioni Colombiane che si terranno nel percorso che va da oggi al 1992 ed è appunto in tale senso che è fatto obbligo all'Ente lirico di inserire immediatamente questo tema nella programmazione istituzionale (articolo 7) cercando peraltro di coordinarsi nel più ampio quadro organico delle iniziative che verranno in tal senso realizzate.

Si è ritenuto inoltre di inserire nell'articolo 8 un preciso invito al Governo affinché la riforma del settore, che da tempi ormai lunghissimi è attesa, o comunque anche la più limitata normativa, che, come in questi anni è accaduto, è stata emanata per disciplinare aspetti

specifici della materia, preveda un adeguamento annuo del contributo da assegnare al Teatro dell'opera di Genova e in relazione alla entrata in funzione del nuovo edificio e agli impegni particolari derivanti dalle celebrazioni per il 500° anniversario della scoperta dell'America.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La ricostruzione del Teatro dell'Opera vedrà coincidere la sua inaugurazione e l'inizio della sua attività con l'avvio delle celebrazioni per il cinquecentenario della scoperta dell'America.

1. La presente normativa è finalizzata alla realizzazione dell'adeguamento delle strutture del Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova alle esigenze del nuovo contenitore.

ART. 2.

1. Al Teatro comunale dell'opera di Genova viene assegnato per gli anni dal 1987 al 1992 un contributo straordinario così suddiviso:

a) lire 18 miliardi per il biennio 1987-1988;

b) lire 30 miliardi per il biennio 1989-1990;

c) lire 35 miliardi per il biennio 1991-1992.

2. Tale contributo straordinario va a incrementare i fondi spettanti al Teatro dell'opera di Genova ai sensi delle norme che disciplinano il settore degli enti lirici ed in particolare della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 3.

1. Per fruire delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 2 il Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova predispone un piano articolato per gli

anni dal 1988 al 1991 dove vengano previsti e pianificati in dettaglio:

a) l'utilizzo degli organici esistenti, la loro redistribuzione nei vari settori, il piano di riqualificazione degli stessi;

b) il piano di graduale ampliamento degli organici in rapporto alla esigenza del nuovo edificio;

c) la tipologia e l'organizzazione dei corsi professionali per la qualificazione del personale da inserire gradualmente negli organici.

ART. 4.

1. Con riferimento alla legge 11 aprile 1986, n. 113 concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile e alle procedure previste dal decreto di attuazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151 si autorizza il teatro comunale dell'opera di Genova, in concorso con la regione Liguria, ad attuare, in deroga della legge 27 novembre 1973, n. 811 assunzioni di formazione lavoro di giovani sulla base del piano organico di cui all'articolo 3 della presente legge per far fronte alle necessità di aumento del personale che deriveranno al Teatro dell'opera di Genova al momento dell'entrata in funzione del nuovo edificio.

ART. 5.

1. Il piano di cui all'articolo 3 è predisposto dal Teatro dell'opera entro il 31 ottobre 1988 e deve ottenere entro il 31 dicembre 1988 il parere favorevole della giunta comunale.

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere inviato, entro 10 giorni, al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che dovranno provvedere all'approvazione entro 60 giorni.

3. Trascorso tale termine senza osservazioni negative il piano si intende approvato.

ART. 6.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede annualmente con proprio decreto alla liquidazione al Teatro dell'opera di Genova, delle somme di cui all'articolo 2..

2. La liquidazione delle somme assegnate per il 1988 deve avvenire senza necessità di adempimento alcuno da parte del teatro entro il 30 ottobre 1988.

ART. 7.

1. La programmazione ordinaria del Teatro dell'opera deve prevedere, a partire del 1988, un'attività speciale collegata alle celebrazioni Colombiane, e prodotta in coordinamento con il piano di celebrazioni predisposto dagli enti preposti all'organizzazione delle iniziative per il 1992.

ART. 8.

1. Le leggi di riforma degli enti lirici e tutta la normativa disciplinante il settore, devono prevedere un aumento del contributo da assegnare al Teatro dell'opera di Genova adeguato all'impegno che deriva dall'entrata in funzione del nuovo edificio e dalle iniziative speciali collegate alle celebrazioni Colombiane da realizzare a partire dal 1988.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in complessivi 83 miliardi di lire si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1991, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.